CAMERA DEI DEPUTATI N. 3031

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHETTI, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, LOIZZO

Disposizioni per il miglioramento della qualità dell'aria mediante l'impiego di materiali ambientalmente sostenibili e aventi proprietà di riduzione degli inquinanti atmosferici per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici pubblici statali

Presentata il 16 luglio 2026

Onorevoli Colleghi ! — La presente proposta di legge interviene nel quadro delle politiche volte alla mitigazione della crisi climatica e al miglioramento della qualità dell'aria, perseguendo obiettivi coerenti con gli impegni nazionali ed europei in materia ambientale e di tutela della salute pubblica. In particolare, il settore edilizio pubblico rappresenta un ambito strategico di intervento, in quanto può incidere sui consumi energetici e sulle emissioni inquinanti, costituisce un patrimonio diffuso sul territorio, idoneo a fungere da leva per politiche ambientali innovative e ospita funzioni essenziali (non solo amministrative) con dirette ricadute sulla salute degli utenti.

La presente proposta di legge introduce un principio generale secondo cui, negli interventi edilizi relativi agli edifici pubblici statali, devono essere utilizzati materiali e rivestimenti conformi a requisiti minimi in materia di sostenibilità ambientale, salubrità e riduzione degli impatti inquinanti. Al fine di raggiungere tali obiettivi, è previsto l'utilizzo di materiali con proprietà certificate di riduzione degli inquinanti atmosferici, comprendendo espressamente le tecnologie basate su fenomeni di fotocatalisi, ma senza limitazioni alle stesse. Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è demandato il compito, con proprio decreto, di stabilire i requisiti prestazionali minimi, le modalità di certificazione nonché i criteri di monitoraggio dell'efficacia ambientale, con il supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Tale scelta normativa prevede dunque l'adozione di un approccio prestazionale e tecnologicamente neutro, evitando l'imposizione di specifiche soluzioni tecniche. Ciò risponde a molteplici esigenze: garantire la concorrenza e l'innovazione tecnologica, evitando vincoli su singoli materiali o processi produttivi, assicurare la conformità al diritto dell'Unione europea, in particolare in materia di mercato interno e appalti pubblici, nonché consentire l'evoluzione dei prodotti disponibili sul mercato, comprendendo le tecnologie future equivalenti o più performanti.

In questo contesto, il richiamo alla fotocatalisi ha valore esemplificativo, in quanto si tratta di una tecnologia che consente, a determinate condizioni operative e se adeguatamente certificata, la riduzione di alcuni inquinanti atmosferici mediante processi chimico-fisici attivati dalla luce. Tuttavia, occorre richiamare alcune evidenze tecniche oggi disponibili. Nello specifico, i dati riferiscono che i materiali con proprietà fotocatalitiche possono contribuire, a specifiche condizioni, alla riduzione di sostanze inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), i composti organici volatili (VOC) e altri inquinanti presenti in ambito urbano.

La presente proposta di legge mira dunque a favorire la diffusione di materiali innovativi a basso impatto ambientale nonché a contribuire, nel medio periodo, alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane. L'ambito di applicazione è circoscritto agli edifici pubblici statali, in coerenza con la competenza statale in materia di organizzazione e gestione dei propri beni, nonché nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali e delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

In conclusione, la presente proposta di legge si inserisce in un contesto di politiche integrate di sostenibilità ambientale e rappresenta un primo passo verso l'utilizzo sistematico del patrimonio edilizio pubblico come strumento di politica ambientale e di tutela della salute collettiva.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s)*, della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente, e al fine di contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell'aria, gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria aventi a oggetto edifici pubblici statali prevedono l'impiego di materiali e rivestimenti conformi ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale e di salubrità stabiliti ai sensi del presente articolo.

2. I materiali e i rivestimenti di cui al comma 1 presentano proprietà certificate di riduzione degli inquinanti atmosferici, in conformità alle pertinenti norme tecniche UNI, EN o altre norme tecniche equivalenti, anche mediante processi di fotocatalisi o tecnologie equivalenti, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del diritto dell'Unione europea in materia di appalti pubblici e di concorrenza.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti:

a) i requisiti prestazionali minimi;

b) le modalità di certificazione;

c) i criteri di monitoraggio dell'efficacia ambientale, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nonché le modalità di raccolta, pubblicazione e aggiornamento dei dati relativi ai risultati ambientali conseguiti.

4. Restano ferme le competenze delle regioni e degli enti locali nonché le dispo-

sizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge nell'ambito della programmazione degli interventi edilizi e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.